



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELLE MARCHE**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche (di seguito Camera di Commercio), istituito con determina n. 129 del 23/09/2011 e determina n. 159 del 27/10/2011, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011) come aggiornata con la successiva direttiva n. 2 del 26/06/2019.

Art. 2

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della Legge 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011, dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.

In particolare il Comitato contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo nel quale qualsiasi eventuale forma di discriminazione e di violenza morale e psichica per i lavoratori venga prevenuta e combattuta.

Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, come meglio specificati nella citata direttiva.

Art. 3

Composizione e sede

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;



- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.

Il Comitato della C.C.I.A.A., ha sede presso la Camera di Commercio I.A.A., C.so XI Settembre n. 116 – 61121 Pesaro.

Art. 4

Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 5

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi della C.C.I.A.A.

Art. 6

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta ogni anno entro il mese di marzo e ogni qualvolta sia invitato dall'Amministrazione ad esprimersi nelle materie di propria competenza .

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 10 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.



Art. 7

Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche al Regolamento sono approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente, inviandogli copia della convocazione e degli allegati. Il componente supplente si intende, quindi, convocato con la comunicazione del componente impossibilitato a partecipare.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente individuato di volta in volta.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali prima della chiusura del verbale.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati, nonché al Segretario Generale della Camera di Commercio per le successive valutazioni.

Il Comitato può decidere la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte; la decisione viene tempestivamente comunicata alla Camera di Commercio.

Art. 8

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione alla C.C.I.A.A. per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e alla C.C.I.A.A.



Art.9

Relazione annuale

Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti dalla Camera in linea con la direttiva n. 2 del 26/06/2019 e deve essere trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità previste nella citata direttiva, nonché alla Camera di Commercio.

Art.10

Rapporti tra il Comitato e la Camera di Commercio

I rapporti tra il Comitato e la Camera di Commercio sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB della Camera di Commercio.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Art. 11

Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio e trasmesso al Segretario Generale della Camera di Commercio.